MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Tutela della sicurezza e salute dei lavoratori domestici

ANSiD Associazione Nazionale Sicurezza Domestica

presidenza@ansid.it

Il 44,3% dei collaboratori domestici che lavorano in Italia è vittima di un infortunio domestico (Indagine CENSIS) di questi, l'11,2% ha avuto più di un'occasione di infortunio. Con riferimento all'ultimo triennio, la percentuale sale al 61,2%, mentre se si considera l'intero arco di vita professionale la percentuale arriva al 70,5%. Gli infortuni sono eventi che producono nell'84,4% dei casi conseguenze fisiche per il lavoratore. La sicurezza dei lavoratori domestici rappresenta uno dei "coni d'ombra" più rilevanti dell' organizzazione della sicurezza sul lavoro se si considera l'ampiezza della platea di lavoratori (1 milione e 538 mila censiti nel 2009); lo svolgimento di attività di lavoro domestico è generalmente affidato alle fasce più deboli del mercato del lavoro, principalmente donne (82,6%), stranieri (71,6%) e persone in possesso di basso livello di istruzione. Per quanto riguarda la prevenzione dagli infortuni, l'indagine CENSIS fa emergere non solo l'assenza di una strategia complessiva di prevenzione, ma anche una insufficiente comunicazione tra collaboratori e famiglie e la scarsa consapevolezza dei fattori di rischio presenti sul lavoro, che una maggiore cultura della sicurezza potrebbe invece aiutare a prevenire. Quasi un lavoratore su tre denuncia infatti di non aver ricevuto alcuna informazione in merito ai rischi presenti nell'ambiente domestico ed all'uso di eventuali dispositivi di sicurezza o procedure di supporto. Ampliando il campo d'azione della prevenzione dell'incidente domestico ed estendendolo a tutti coloro che a qualsiasi titolo frequentino l'ambiente domestico, i dati forniti dal Dipartimento di Medicina del Lavoro dell'Ispesl (Istituto per la prevenzione e sicurezza del lavoro), riferiscono ogni anno circa 4,5 milioni di incidenti tra le pareti di casa di cui 8.000 mortali. Si tratta in definitiva di dati che evidenziano come nel loro complesso questa tipologia di incidenti sia di gran lunga più rilevante di quelli relativi sul lavoro e, addirittura, di quelli stradali. A fronte di questi dati, le fonti INAIL registrano, però, poco più di 3.500 infortuni/anno, fenomeno questo collegato, per motivi vari, ad omessa denuncia.

CONSIDERAZIONI

Il Decreto Lgs 81/2008 sulla salute e sicurezza sul lavoro, all'art. 2 definisce "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Il comma 8 dell'art. 3 ribadisce, "sono comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili"

L'articolo 36 - Informazione ai lavoratori, recita:

comma 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all' attività della impresa in generale

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

comma 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
-sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
.sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Il comma 4, poi, sottolinea come Il contenuto della informazione debba essere facilmente comprensibile per i lavoratori e debba consentire loro di acquisire le relative conoscenze Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica.

La legge 2 aprile 1958, n. 339 - Per la tutela del rapporto di lavoro domestico – all'art. 1 specifica: "La presente legge si applica ai rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura. S'intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche".
l'art 6, poi, fa obbligo al datore di lavoro di fornire al lavoratore nel caso in cui vi sia impegno di vitto ed alloggio, un ambiente che non sia nocivo all'integrità fisica e morale del lavoratore e di tutelarne la salute particolarmente quando vi siano in famiglia fonti di infezione.

Nulla in più sulla sicurezza del lavoratore domestico riferisce la Legge n. 304/1973 di ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sul collocamento alla pari adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969.

In ragione di quanto fin qui riassunto, la ANSiD, Associazione Nazionale di Sicurezza Domestica, in linea con i principii fondamentali del T.U. 81/2008 (prevenzione del rischio, formazione ed informazione dei lavoratori), propone di:
1. Istituire la figura del "valutatore del rischio domestico" all'interno di funzioni proprie dei dipartimenti di prevenzione e protezione delle Aziende sanitarie e tra professionisti esperti nella materia, regolarmente iscritti in specifici albi professionali (architetti, ingegneri, ecc), che siano in grado di individuare anche eventuali carenze strutturali e/o manutetive dell'alloggio e sue pertinenze (luogo di lavoro del collaboratore domestico), un'eventuale errata disposizione degli elementi di arredo, inefficienze impiantistiche, presenza di sostanze nocive, etc.
2. Elaborare piani di formazione/informazione di supporto al datore di lavoro per la conseguente procedura di informazione del collaboratore domestico sui rischi specifici della propria abitazione
3. Attivare presso le Aziende sanitarie o strutture abilitate a tale scopo, corsi di formazione per collaboratori domestici in analogia a quelli già in uso, ad esempio, per gli addetti alimentari (HACCP), in quel caso istituiti per garantire all'utenza la sicurezza degli alimenti.

Arch. Gabriella Pesacane Presidente ANSiD

www.ansid.it

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI